Novembre
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
10



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 5
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 7
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 7
ATTO DI CITAZIONE 7
DOMANDE NUOVE 7
GIUDICATO 8
NOTIFICAZIONI 8
MEZZI ISTRUTTORI 9
ONERE DELLA PROVA 9
POTERI DEL GIUDICE 10
RECLAMO DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI 10
CODICE CIVILE 11
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA 11
AZIONE REVOCATORIA 12
INVALIDITÀ CONTRATTUALE 12
COLLEGAMENTO NEGOZIALE 13
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 13
CONTRATTO A FAVORE DI TERZO 14
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO 14
SUCCESSIONI E DONAZIONI 15
DANNO NON PATRIMONIALE 16

CONTRATTI BANCARI 17
DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 18
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 19
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA- RETRIBUZIONE 19
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 20
LICENZIAMENTO RITORSIVO 21
FOCUS: IL PROCEDIMENTO MONITORIO 23

NORMATIVA

Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159
"Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31-10-2025)

Testo di Legge Costituzionale
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30-10-2025)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 156/2025 del 08/10/2025 – deposito 30/10/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da Confederazione dei servizi pubblici locali CONFSERVIZI - ASSTRA - UTILITALIA e da Associazione trasporti ASSTRA e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 29593 - deposito 10/11/2025

La S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 24 giugno 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: "la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. nella l. n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24413 del 9 settembre 2021, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole".

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 28513 - deposito 27/10/2025

La Sezione Terza civile, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale *ex* art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 novembre 2024 n. 3171, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel

termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 28122 - deposito 22/10/2025

La Sezione Seconda civile ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE alla CGUE della questione della natura punitiva delle sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB per violazione delle disposizioni in materia di offerta a pubblico di titoli *ex* art. 94 TUF, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che tale natura esclude (con conseguente insussistenza di qualsivoglia problema di compatibilità con le garanzie di cui all'art. 6 CEDU), diversamente da quanto accade con riferimento alle sanzioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, ritenute invece sostanzialmente penali.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ATTO DI CITAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 508/2025 - deposito 22/09/2025

Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, c.c.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. L'inesistenza giuridica della notificazione a soggetto già deceduto impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, inibendo la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi e determinando la radicale nullità delle successive notificazioni in riassunzione nonché di tutti gli atti endoprocedimentali ed istruttori frattanto compiuti, configurandosi altrimenti un *vulnus* al principio del contraddittorio per essere il processo sostanzialmente iniziato e proseguito in assenza di qualsivoglia parte convenuta abilitata a contraddire in giudizio. L'attività procedimentale ed istruttoria frattanto erroneamente compiuta in mancanza di corretta instaurazione di valido rapporto processuale è, pertanto, affetta da nullità assoluta, non suscettibile di alcuna sanatoria mediante successiva rinnovazione della notificazione, sia essa collettiva ed impersonale ovvero personale ed individuale. Ciò in quanto la riassunzione del giudizio mediante rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi presuppone la preventiva instaurazione di valido contraddittorio processuale con un soggetto successivamente deceduto.

DOMANDE NUOVE

Corte d'Appello, sentenza n. 521/2025 - deposito 01/10/2025

La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum* e *causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Nel caso di specie, gli appellanti avevano formulato una domanda *ex* art. 2932 c.c. allegando in sede di citazione l'inadempimento anticipato del

contratto preliminare stipulato con l'appellata, la quale avrebbe assunto un contegno incompatibile con la volontà di adempiere già prima della scadenza del contratto preliminare. Successivamente, in occasione del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione della prima udienza, gli appellanti avevano poi dedotto a fondamento della domanda ulteriori e diverse circostanze, quali la scadenza del termine a contrarre e l'avvenuta donazione del bene immobile oggetto del contratto preliminare occorse successivamente all'instaurazione del giudizio, circostanze che però non erano state considerate dal giudice di primo grado nella propria decisione in quanto diverse da quelle allegate dagli appellanti in sede di citazione. La Corte d'Appello riteneva tuttavia che tali deduzioni si sostanziassero in una modifica della *causa petendi* che doveva considerarsi ammissibile alla luce del più recente approdo ermeneutico della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha parzialmente superato la tradizionale distinzione tra emendatio e *mutatio libelli* basata sul criterio dell'immodificabilità del *petitum* e della *causa petendi*.

GIUDICATO

Corte d'Appello, sentenza n. 574/2025 - deposito 27/10/2025

Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "*res inter alios acta*", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello riteneva non opponibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. all'Ispettorato del Lavoro una sentenza del Giudice del Lavoro resa a seguito di opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S., avente ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro rispetto a quello oggetto dell'ordinanza di ingiunzione opposta.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 480/2025 - deposito 05/09/2025

In tema di notificazione di avviso di accertamento effettuata da addetto al servizio postale, l'appellante ha sostenuto la violazione dell'art. 1, c. 161, l. n. 296/2006 nella parte in cui la normativa - in applicazione del d.m. Sviluppo economico 1.10.2008 (GU n. 242 del 15.10.2008) artt. 20 e 26 – non prevede che il destinatario dell'atto vada identificato dall'addetto alla notifica, ponendo una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte, nel respingere la questione di costituzionalità per mancanza dei presupposti, soprattutto inerenti la non manifesta infondatezza della questione, ha chiarito che il procedimento notificatorio trova sua legittima fonte non soltanto nelle previsioni normative ma anche nelle pronunce di rigetto

delle questioni di costituzionalità più volte affrontante dalla Corte costituzionale, stabilendo che è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, proprio con riguardo alla normativa speciale di cui alla l. n. 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli - da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione - a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla l. n. 890/1992, la quale, in ogni caso, ben distingue e formalizza i distinti adempimenti che ufficiale giudiziario ed operatore postale sono tenuti a rispettare per il perfezionamento della notificazione.
La Corte ha quindi chiarito che gli enti locali per legge possono avvalersi anche del servizio postale anziché ricorrere agli ufficiali giudiziari o messi comunali, e tale modalità di affidamento non contrasta con le disposizioni costituzionali finanche quando il destinatario dell'atto sia assente dai luoghi di notifica e non, invece, quando lo stesso sembri non avere un diretto nesso di pertinenza coi luoghi in cui l'atto deve essere notificato e con i soggetti destinatari degli stessi, né sia stato identificato.

MEZZI ISTRUTTORI

Corte d'Appello, sentenza n. 574/2025 - deposito 27/10/2025

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. *e-mail*) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello ammetteva la produzione, ritenuta inammissibile in primo grado per difetto di conformità degli stessi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di *screenshots* di conversazioni intrattenute tramite il servizio di messaggistica Whatsapp, rilevando che l'invocato difetto di conformità degli stessi all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale non comporta che gli stessi siano privi di qualsivoglia valore probatorio, ma unicamente che agli stessi non si possa attribuire ai sensi di legge la stessa efficacia probatoria degli originali, rimanendo però liberamente apprezzabili dal giudice unitamente al resto del materiale istruttorio ai sensi dell'art. 2712 c.c.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 574/2025 - deposito 27/10/2025

Nei casi di mansioni elementari o ripetitive il potere direttivo del datore di lavoro può estrinsecarsi in maniera meno intensa rispetto ad altri tipi di mansioni più elaborate, acquisendo così maggiore rilevanza probatoria gli altri indici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo,

possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa. Nella realtà empirica esistono infatti determinati tipi di occupazioni consistenti in prestazioni prettamente manuali e/o esecutivi e di minimo contenuto professionale che difficilmente potrebbero svolgersi in assenza di direttive da parte del datore di lavoro e senza il coordinamento del lavoratore da parte di questo con l'assetto organizzativo dell'impresa e senza assumere le caratteristiche della subordinazione. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto legittima la sanzione comminata dall'Ispettorato del Lavoro all'appellante per l'impiego irregolare di una lavoratrice dopo aver accertato il carattere della subordinazione del rapporto instauratosi fra le due, presumendolo da vari indici presuntivi quali: la presenza fissa di questa nei luoghi di lavoro; le mansioni semplici e ripetitive che era stata vista eseguire; l'utilizzo di strumenti di lavoro appartenenti all'esercizio commerciale dell'appellante.

POTERI DEL GIUDICE

Corte d'Appello, sentenza n. 486/2025 - deposito 08/09/2025

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la *potestas iudicandi* del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione *ex novo* dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Nell'ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata.

RECLAMO DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

Corte d'Appello, decreto n. 2134/2025 - deposito 27/10/2025

Il reclamo in Corte avverso i provvedimenti modificativi dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa è possibile, *ex* art. 473 *bis*.24 c.p.c., solo qualora tali provvedimenti sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, oppure prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Al di fuori di tali ipotesi i provvedimenti provvisori non saranno reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello, stante la tassatività delle ipotesi di reclamo, cosicché provvedimenti in corso di causa che riguardino statuizioni meramente economiche non saranno reclamabili. Nel caso di specie, l'appellante aveva proposto reclamo avverso il provvedimento *ex* art. 473 *bis*.23 c.p.c. con cui il Tribunale di Perugia aveva stabilito la percezione in misura intera dell'assegno unico in favore del coniuge dell'appellante e il versamento da parte di quest'ultimo di un assegno mensile a titolo di mantenimento, chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento e la suddivisione in misura paritaria dell'assegno unico. In applicazione dei suindicati principi, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso.

CODICE CIVILE

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 500/2025 - deposito 16/09/2025

L'associazione non riconosciuta, diversamente da quella riconosciuta, si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione, identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta, contemplate dall'art. 27 c.c., in quanto in tali casi l'estinzione non è condizionata, a differenza di quanto accade per le persone giuridiche, al positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa della sussistenza di una delle cause di estinzione *ex* art. 27 c.c. In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi *ex lege* il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e art. 11 rel. disp. att. Nel caso di specie, il Comune appellante chiedeva alla Corte d'Appello l'accertamento circa l'avvenuta estinzione di una Società di mutuo soccorso istituita nel 1898 per inattività, censurando la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto necessario a tal fine l'intervento dell'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 nonostante avesse dato atto che la Società non era iscritta in nessun albo o registro delle persone giuridiche e doveva essere dunque qualificata come società di mutuo soccorso irregolare, con conseguente applicazione della disciplina generale riservata alle associazioni non riconosciute. La Corte d'Appello accoglieva il motivo di appello, statuendo che trattandosi di associazione non riconosciuta dovevano considerarsi inapplicabili tutte quelle disposizioni che presuppongono necessariamente l'avvenuto acquisto da parte dell'ente della personalità giuridica, tra cui l'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e che dunque la società doveva ritenersi estinta *ipso jure* in ragione del tempo decorso senza che venisse compiuta alcuna attività dai soci e per il venir meno dei soci da tempo immemore.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 524/2025 - deposito 02/10/2025

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come *eventus damni* (presupposto per l'esercizio dell'*actio pauliana*), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza sul valore del bene della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.
Nella fattispecie, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale per aver accolto la domanda revocatoria *ex adverso* proposta, deducendo, nello specifico, l'inesistenza del profilo oggettivo dell'*eventus damni*, osservando, al riguardo, che il Giudice di prime cure non aveva considerato il fatto che il bene immobile oggetto dell'atto di attribuzione risultava, e risulta tutt'ora, gravato da due ipoteche in ragione di due diversi mutui.
La Corte di Appello – dopo aver ritenuto sussistente il presupposto dell'*eventus damni* in ragione del fatto che non era stata provata l'insussistenza del rischio di una più difficile o incerta realizzazione del credito in ragione di ampie residualità patrimoniali, non essendo stata adeguatamente provata la capienza del patrimonio dell'autore dell'atto di "attribuzione immobiliare a seguito di separazione tra coniugi" – hanno ritenuto che la società creditrice avrebbe potuto comunque essere pregiudicata dall'atto di trasferimento oggetto di revocatoria anche se il bene era gravato da due ipoteche in ragione del fatto che – tenuto conto del fatto che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, non producendo effetti recuperatori o restitutori poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso – la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), giacché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore sia del terzo. Di qui il rigetto dell'appello.

INVALIDITÀ CONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 505/2025 - deposito 18/09/2025

La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.
Nella specie, la Corte ha rigettato l'appello con il quale la parte sosteneva che la compravendita di un terreno su cui insistono delle costruzioni comporta per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., il trasferimento anche dei relativi immobili a cui ad esso accedono, ancorché non espressamente menzionati nell'atto.

Secondo il Collegio la richiamata disposizione prescrive chiaramente la nullità di tutti gli atti di trasferimento di fabbricati qualora non riportino la menzione dei relativi titoli edilizi.
Trattandosi di nullità di tipo formale derivante dalla mancanza delle dichiarazioni previste nel testo dell'atto di compravendita, non rileva la regolarità urbanistica del fabbricato, ma la mancata indicazione nell'atto di compravendita dei relativi titoli edilizi.

COLLEGAMENTO NEGOZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 498/2025 - deposito 15/09/2025

Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
In applicazione di tale principio, la Corte di Appello ha riformato la sentenza impugnata, che, in riferimento ai contratti di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, ne aveva dichiarato l'annullamento parziale in ragione del ritenuto collegamento tra questi e i diversi contratti, conclusi per la fornitura di servizi "*wrapping*", pure annullati dal primo giudice.
Il Collegio ha escluso che nella fattispecie vi fosse un intento comune tra la società finanziaria (appellante) e la società fornitrice dello "*wrapping*" (requisito soggettivo) o un legame funzionale tra i due negozi tale da rendere l'insieme di questi un'unica fattispecie causale (requisito oggettivo).
La Corte ha ritenuto che i contratti di finanziamento conclusi per l'acquisto delle autovetture, erano validi, efficaci e del tutto svincolati dai diversi contatti conclusi dagli appellati per il servizio "*wrapping*", dunque, indipendenti dalle sorti di questi ultimi, dichiarati nulli.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Corte d'Appello, sentenza n. 467/2025 - deposito 01/09/2025

Per il disposto dell'art. 1108, comma terzo, c.c., applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione, la costituzione di una servitù sulle parti comuni dell'edificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini.
Nella fattispecie la Corte di Appello, rigettando il proposto appello, ha ritenuto invalida la deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini che, in mancanza di tale consenso, ha deliberato il passaggio pedonale su area comune a vantaggio di un soggetto esterno alla compagine condominiale.
Secondo il Collegio, quanto deliberato dall'assemblea configura una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio per la cui costituzione è richiesto - ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c. alle norme sulla comunione – il consenso di tutti i partecipanti, con la conseguenza che avendo l'assemblea, nella fattispecie, deliberato a maggioranza e non con il necessario consenso di tutti i condomini, la deliberazione è irrimediabilmente nulla.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Corte d'Appello, sentenza n. 497/2025 - deposito 15/09/2025

Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. Pertanto, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra il mandante ed il professionista. Il rapporto che sorge tra la parte e l'avvocato in virtù del rilascio della *procura ad litem* è, pertanto, ben distinto dal rapporto di mandato - dal quale deriva l'obbligo di pagamento del compenso professionale - che si instaura tra il cliente ed il legale. Ciò in quanto mediante il mandato difensivo il cliente conferisce all'avvocato l'incarico di prestare la propria opera professionale in ambito giudiziale ovvero stragiudiziale in favore di terzo beneficiario secondo lo schema di cui all'art. 1411 c.c. obbligandosi al pagamento del relativo compenso; mediante la procura alle liti il terzo beneficiario conferisce al legale rappresentante i necessari poteri di rappresentanza affinché adempia all'obbligazione assunta nel contratto di mandato difensivo a favore del terzo. Né, peraltro, il mandato difensivo all'avvocato a favore del terzo è soggetto ai medesimi requisiti di forma previsti per la procura alle liti. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha accertato il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale *per facta concludentia* da parte dell'amministratore di fatto).

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DEL SANITARIO

Corte d'Appello, sentenza n. 473/2025 - deposito 04/09/2025

In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno *standard* di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha aderito alle

risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel primo grado di giudizio e disatteso quelle della C.T.U. svolta dai CC.TT.P.M., alle quali aveva aderito il Giudice di prime cure).

Corte d'Appello, sentenza n. 468/2025 - deposito 03/09/2025

In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore-convenuto dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il paziente – il quale aveva fatto accesso al P.S. a causa della presenza di sangue nelle feci, dichiarando, in sede di triage, soltanto di assumere terapia anticoagulante orale e riferendo, alla prima visita, di avere recentemente assunto "farmaci non precisati" – non abbia fornito la prova né che il personale sanitario aveva agito con colpa né del nesso eziologico tra questi e l'attività medico-sanitaria svolta presso il P.S.: in particolare, fino al momento della caduta, il paziente non aveva fornito ai medici o agli infermieri alcuna informazione tale per cui essi avrebbero potuto prevedere la sua caduta e avrebbero quindi dovuto adottare particolari cautele volte ad evitare tale rischio. Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 482/2025 - deposito 07/09/2025

Nella divisione del patrimonio ereditario l'assegnazione delle porzioni comporta la necessità di prevedere in sede di divisione le modifiche necessarie per rendere ottimale il godimento e la gestione, da parte di ciascuno condividente, delle porzioni della cosa comune che gli sono state assegnate.
Nella vicenda in questione la Corte ha ritenuto di condividere le considerazioni del c.t.u. che aveva depositato due integrazioni con le quali erano state proposte le divisioni dei beni immobili e gli interventi necessari alla definizione della divisione ereditaria, giacché altrimenti l'appellante non avrebbe avuto la possibilità di realizzare le opere per difetto del titolo, non ostando a tale conclusione la circostanza che per alcune opere occorreva l'autorizzazione dell'ente comunale perché in difetto del titolo sarebbe mancata la condizione essenziale per richiederla.
Nella specie, gli interventi per definire la divisione, quali la realizzazione di un cancello carrabile e di una pompa di aspirazione all'interno della porzione assegnata in proprietà, non si configuravano come opere nuove all'interno della proprietà altrui, rispetto alle quali ci si sarebbe potuta porre la questione del difetto di interesse dell'appellante quanto, viceversa, come spostamento del passaggio e della pompa, attualmente esistenti nella porzione dell'immobile assegnata, e, quindi, strettamente funzionali al migliore godimento da parte di ciascun coerede dei beni divisi.
Tale conclusione non era neppure di ostacolo alla prospettata usucapione del diritto di servitù perché in data antecedente alla divisione del patrimonio immobiliare indiviso era nel compossesso dei coeredi, ciò che impediva la sussistenza dei presupposti indefettibili per la maturazione dell'usucapione, in particolare del possesso esclusivo ed ininterrotto della porzione del bene poi assegnato.

La Corte ha poi accertato che poteva configurarsi, rispetto ad alcune porzioni assegnate, una servitù per destinazione del padre di famiglia dato che la realizzazione delle opere finalizzate alla divisione aveva lo scopo essenziale di evitare future persistenti discussioni tra le parti per il godimento dei beni immobili divisi, timore nel caso confermato dal persistente comportamento ostile tenuto dai contendenti che aveva impedito un accordo su questioni agevolmente risolvibili già in sede stragiudiziale.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 525/2025 - deposito 03/10/2025

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza), l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi applicare, quale utile parametro equitativo, le tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma.

Nella fattispecie, l'appellante (erede legittima di parte attrice) censurava la sentenza del Tribunale per non aver ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria né in relazione alla caduta della paziente – che le aveva cagionato una frattura rendendo necessario un intervento chirurgico di osteosintesi – né in relazione alla polmonite da lei contratta in costanza di ricovero e per avere conseguentemente rigettato la domanda risarcitoria, non riconoscendo il diritto al risarcimento del danno.

Accertata la responsabilità della struttura sanitaria in ordine alla sola caduta e ritenuto di non applicare la normativa di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni in materia di lesioni c.d. micro-permanenti, la Corte di Appello, aderendo all'orientamento della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 41933/2021), ha ritenuto che il c.d. danno da premorienza debba essere liquidato secondo il criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e d'invalidità, al danneggiato che sia rimasto in vita fino al termine del giudizio, per poi diminuirne l'importo in proporzione ai giorni di vita effettivamente vissuti, dovendosi applicare, quale utile parametro equitativo, le tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma, le quali prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi; una seconda (correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra) che si acquisisce nel tempo, da calcolare sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.

Nel caso di specie, i Giudici di Appello – posta la percentuale complessiva di IP pari al 22% e considerata quella pregressa che la paziente aveva già al momento del ricovero pari al 15% – hanno quantificato il danno differenziale iatrogeno liquidabile – con riferimento all'aspettativa media di vita di una donna pari ad 85 anni – in euro 26.936,55. Stante però il decesso della paziente all'età di 74 anni, i Giudici di II grado hanno suddiviso il già menzionato importo in due quote: la prima quota è stata quantificata in euro 1.346,82, pari al 5% del su indicato importo; la seconda quota, posto che la paziente aveva vissuto fino all'età di 74 anni e non fino ad 85, non è stata quantificata in euro 25.589,73 (pari

alla differenza tra l'importo complessivo di euro 26.936,55 e la prima quota pari ad euro 1346,82), ma in euro 10.692,18, ricavando tale importo nel seguente modo: determinata la quota a titolo di risarcimento giornaliero che si ottiene dividendo l'importo residuo (25.589,73) con i giorni che avrebbe dovuto ancora vivere (6.695), il risultato deve essere moltiplicato con i giorni effettivamente vissuti (2.799) [25.589,73 : 6.695 = 3,82 x 2.799]. Di qui l'accoglimento dell'appello, dovendosi riconoscere all'appellante, in qualità di erede legittima di parte attrice, la somma di euro 12.039,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, importo a cui è stato aggiunto il danno da ITA e ITP per euro 8.700,00 ed ulteriori euro 809,94 per spese mediche documentate.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 522/2025 - deposito 02/10/2025

Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario.
Nella specie, la Corte di Appello, riformando la sentenza impugnata, affermava che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza.
In particolare, il Collegio rilevava che l'erogazione del finanziamento a stato avanzamento lavori non funge da condizione "sospensiva" del perfezionamento del contratto.
L'andamento dei lavori rileva esclusivamente sotto il profilo del "quando" e non dell'"an") e della formazione progressiva della fattispecie, in cui le quietanze (parziali) e il successivo atto notarile di quietanza a saldo, si ricollegano all'iniziale rogito notarile che aveva previsto il diritto del mutuatario di pretendere l'erogazione graduale della somma complessivamente messagli a disposizione.

Corte d'Appello, sentenza n. 487/2025 - deposito 10/09/2025

La domanda proposta dalla correntista va qualificata come azione di accertamento del saldo (ovverosia diretta ad indagare il corretto dare/avere tra le parti) di conto corrente piuttosto che come azione di condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito, domanda questa ultima che sarebbe stata preclusa dalla mancata chiusura o estinzione del rapporto di conto corrente.
Nel caso di specie la Corte ha richiamato l'orientamento delle SS.UU. del 2010 (Cass. SS. UU. n. 24418/2010), col quale si precisava che la correntista aveva interesse a domandare la ripetizione di somme indebite non dovute all'istituto di credito pure in costanza di rapporto, nel caso in cui le rimesse in conto fossero di natura solutoria e non ripristinatoria e, quindi, anche nel caso di conto corrente ancora aperto che orienterebbe diversamente anche la decorrenza del termine di prescrizione relativamente alla qualifica delle rimesse effettuate dal correntista, sia perché la domanda della correntista era qualificabile come domanda di accertamento del saldo, sia perché la sentenza di primo grado non aveva statuito nulla in merito alla ripetizione di somme indebitamente versate dalla correntista all'istituto di credito limitandosi ad accertare un saldo di conto corrente ad una determinata data.

Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, la Corte ha rilevato che rispetto alla prima udienza *ex* art. 183 c.p.c., fissata al 16.03.2021, la Banca aveva depositato la propria costituzione soltanto in data 14.3.2021, e che soltanto in tale atto veniva avanzata la preliminare eccezione di prescrizione dell'asserita domanda di ripetizione dell'indebito avanzato dalla correntista.
Pertanto, l'eccezione in questione era stata ritenuta inammissibile perché tardiva, appartenendo alle eccezioni in senso stretto da introdurre, quindi, entro il termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza di trattazione della controversia, come stabilito dall'art. 166 c.p.c., nel caso, come quello che occupa, di procedimenti instaurati ante c.d. riforma Cartabia, ovvero prima del 28.2.2023.

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 511/2025 - deposito 22/09/2025

Quando si tende ad ottenere un indennizzo da un Ente di diritto pubblico viene posta sotto attenzione l'agire pubblico dello stesso e dunque la giurisdizione, in quella evenienza, discutendosi di interessi legittimi, è demandata al G.a., giacché ricadono nella giurisdizione del G.a. le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla P.a., ancorché limitato al "quantum".
Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio, rimasto insoddisfatto l'interesse legittimo, la richiesta di indennizzo integrale del soggetto danneggiato da fauna selvatica avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente Nazionale dinanzi al G.a. ex art. 15 della l. n. 394/1991.
Mentre, quando si discute di risarcimento è la Regione l'ente deputato a rispondere del danno da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in via residuale, *ex* art. 2043 c.c., mutata la gravità dell'onere probatorio che incombe su chi agisce.
Tali principi, ripresi da molteplici orientamenti giurisprudenziali che la Corte ha condiviso, hanno consentito di respingere il ritenuto difetto di legittimazione passiva della Regione e della Provincia anche in luogo dell'Ente Nazionale.
Ciò anche perché alle Regioni la legge attribuisce il potere di "emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica" (art. 1, comma 3, l. n. 157/1992), da cui deriva l'assunzione delle connesse responsabilità.
Il Collegio ha anche ritenuto che tali argomentazioni non vengano intaccate neppure dalla considerazione per cui l'art. 2052 c.c. è ora applicabile anche alla P.a., giacché tale inciso non sembra aiutare a ritenere che la domanda risarcitoria possa essere deviata nei confronti di un Ente pubblico deputato *ex lege* alla corresponsione di un indennizzo per il quale il G.o. sembrare difettare di giurisdizione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA- RETRIBUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 134/2025 - deposito 07/10/2025

"L'art.1 della Legge 389/1989 prevede che «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

Con interpretazione autentica l'art. 2 co. 25 L. 549/1995 ha stabilito che «l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».

La regola del minimale contributivo ha dunque inteso stabilire un parametro comune di riferimento per la determinazione dell'entità dell'obbligazione contributiva, al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale

In tal modo il legislatore ha imposto il riferimento a un solo contratto nazionale per ogni settore, e cioè a quello che la stessa giurisprudenza definisce come «contratto leader», perché appunto stipulato dalle associazioni che risultino «le più» rappresentative.

Ai fini dell'individuazione del cd. contratto leader deve ritenersi rilevante l'attività esercitata dall'imprenditore ovvero il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire - pena, diversamente, l'illogicità del sistema -riserve a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, come quello che invece consente al datore di lavoro di scegliere (salvo il rispetto dell'art. 36 Cost.), la contrattazione da applicare ai rapporti individuali di lavoro.

(Nel caso concreto - in cui una società cooperativa operante nel settore della logistica, aveva contestato la pretesa rideterminazione fatta dall'INPS della contribuzione previdenziale da versare in relazione ai soci lavoratori occupati - la Corte, riformando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile per la determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, fosse irrilevante la specifica "sezione cooperazione" dell'unitario CCNL trasporto logistica e spedizioni.

Nel caso di specie, infatti, il CCNL includeva una specifica normativa contrattuale riservata alle cooperative, la quale tuttavia non ineriva alla parte economica, cioè non prevedeva tariffe retributive peculiari per i dipendenti delle imprese cooperative.

La società cooperativa appellata nonostante il rinnovo del CCNL, siglato nel 2017 dalle sigle datoriali non appartenenti al settore delle cooperative e dalle organizzazioni datoriali più rappresentative, invocando il principio di ultrattività, pretendeva di continuare ad applicare, anche ai fini contributivi, ai propri dipendenti le tariffe contrattuali anteriori (quelle del CCNL 2013-2015) in ragione del fatto che l'accordo di rinnovo non era stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali del settore della cooperazione.

La Corte ha invece osservato che l'attività svolta dalla cooperativa appellata non era tanto una generica attività di lavoro cooperativo, che, semmai, individuava le finalità perseguite dalla società, quanto, piuttosto, l'assolvimento di lavori di trasporto, logistica e facchinaggio.
Ha allora escluso che potesse essere legittima l'invocata ultrattività del CCNL precedente all'accordo di rinnovo per le sole imprese del settore cooperativo poiché ciò avrebbe implicato la palese vanificazione della garanzia costituita dall'art. 1 della L. n. 389/89, consentendo al datore di lavoro, tramite l'associazione cui aderisce, di mantenere a discrezione e sino alla nuova eventuale sottoscrizione di un accordo di rinnovo, il proprio obbligo contributivo previdenziale parametrato a condizioni retributive che nell'ambito della medesima categoria di attività le sigle sindacali maggiormente rappresentative avevano invece già proceduto ad aggiornare).

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 126/2025 - deposito 16/10/2025

Nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato quale conseguenza di riorganizzazione aziendale determinata da riduzione del fatturato non può sindacarsi in sede giudiziale la scelta datoriale di riorganizzazione dell'impresa in termini di risparmio: semmai, e piuttosto, l'oggetto del sindacato giudiziale resta concentrato sull' adozione di una effettiva riorganizzazione che abbia comportato una altrettanto effettiva soppressione del posto occupato dal lavoratore che ha impugnato il licenziamento.
Nonostante la dimostrata soppressione del posto di lavoro e la inesistenza di posizioni comparabili, il recesso datoriale deve però rappresentare sempre una scelta necessitata, una "*extrema ratio*", sì che resta a carico dell'imprenditore l'onere di reimpiego del lavoratore "perdente posto" in mansioni diverse da quelle soppresse(cosiddetto repêchage).
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, grava interamente sul datore l'onere di allegare e provare l'inesistenza di qualsiasi altra posizione lavorativa, anche inferiore, a termine e appartenente a diversa categoria legale (da impiegatizia a operaia) in cui possa essere utilmente ricollocato il prestatore, sul quale, di converso, non grava alcun onere, nemmeno di allegazione.
Se simili mansioni sussistono, il datore può legittimamente recedere solo a fronte del rifiuto del prestatore di vedersele assegnate, oppure se, avuto riguardo alla specifica condizione e alla intera storia professionale del prestatore, quest'ultimo non possiede le competenze professionali richieste per l'espletamento delle mansioni.
Laddove l'onere della relativa prova non sia assolto e, dunque, quando deve ritenersi sussistente la possibilità di ricollocamento, ciò resta rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un "fatto materiale sussistente", non avrebbe però richiesto necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato.
La valutazione del possibile ricollocamento del lavoratore appartiene all'area di sindacabilità del giustificato motivo oggettivo: se il posto di lavoro è stato soppresso, ma il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato in azienda, il licenziamento rimane senza giustificato motivo oggettivo, e come tale illegittimo, anche se non può dirsi che esso si fondi su un fatto materiale insussistente (Così Corte Costituzionale, sentenza n. 128/2024).
In tal caso laddove si tratti di licenziamento intimato nei confronti di lavoratore assunto dopo l'introduzione del D. L.vo n. 23/2015 (cosiddetto jobs act") si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo è

segnato dall'"insussistenza del fatto materiale") e la tutela da riconoscere va individuata in quella indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3.
(Nel caso di specie la Corte Umbra, nel riformare parzialmente la sentenza del giudice del lavoro di Terni, diversamente valutando il complessivo materiale istruttorio già offerto in primo grado dalle parti, ha ritenuto sussistente una effettiva riorganizzazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro occupata dal lavoratore licenziato, altresì escludendo la violazione datoriale del criterio di scelta non ravvisando lavoratori comparabili.
Ha dunque - diversamente dal Tribunale - ritenuto sussistente il fatto materiale allegato dall'imprenditore nell'intimazione di licenziamento, ma al contempo ha escluso che l'imprenditore avesse offerto una valida prova dell'insussistenza di qualsiasi altra posizione lavorativa, anche inferiore, a termine e appartenente a diversa categoria legale in cui potesse essere utilmente ricollocato il prestatore, in tal senso confermando l'affermazione del Tribunale.
Ne ha, in conclusione, fatto discendere, in applicazione della rilettura costituzionalmente compatibile delle garanzie assicurate dall'art. 3 del D. L.vo n. 23/2015, l'applicazione del regime di tutela obbligatoria, anziché di quella reale individuata invece dal primo giudice).

LICENZIAMENTO RITORSIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 102/2025 - deposito 19/08/2025

Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c..
Il motivo illecito, che deve avere efficacia determinativa esclusiva, rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità.
Il licenziamento ritorsivo è l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.
L'onere della prova grava in capo al lavoratore, ma il giudice di merito può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
(La Corte, nel caso di specie, riguardante un licenziamento disciplinare, rivalutando gli esiti dell'istruttoria condotta in primo grado, ha in primo luogo escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento, evidenziando come i fatti contestati, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fossero in parte del tutto irrilevanti in termini disciplinari e per l'altra parte del tutto indimostrati.
La Corte ha allora ritenuto che il motivo disciplinare formalmente addotto dalla società datore di lavoro, rivelatosi insussistente, avesse costituito un mero pretesto per allontanare dall'azienda una lavoratrice, mai in precedenza colpita da procedimenti disciplinari, solo in ragione della presunta pericolosità connessa al suo vincolo familiare con un ex collaboratore commerciale della società cui era stato addebitato lo sviamento di collaboratori e clienti a favore della concorrenza, e, che pochi giorni prima del licenziamento, aveva esercitato il diritto di recesso senza preavviso.
Secondo la Corte il licenziamento della lavoratrice, privo di giusta causa, e intimato a pochi giorni di distanza dal recesso senza preavviso esercitato dal coniuge, si era risolto in un atto di rappresaglia indiretta nei confronti di questi.

Ha, conseguentemente, fatto applicazione del regime di tutela reintegratoria "piena" di cui al primo comma del novellato articolo 18 L. n. 300/'70).

FOCUS: IL PROCEDIMENTO MONITORIO

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il procedimento monitorio, in particolare con riguardo alla proposizione di una domanda nuova e diversa da quella azionata con il ricorso monitorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.p.; alla possibilità di utilizzare il contratto di mutuo quale titolo esecutivo; alla necessità della previa formazione di un titolo esecutivo nei casi di procedura di riscossione esattoriale; alla notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia; alla riforma della sentenza di primo grado che revoca il decreto ingiuntivo opposto; alla caducazione del provvedimento monitorio e alla sua sostituzione da parte della pronuncia di accoglimento dell'opposizione; al principio di non dispersione della prova all'interno del procedimento monitorio.

Con riguardo alla **proposizione di una domanda nuova e diversa rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 343 - deposito 13/07/2022 in cui la Corte di Appello ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre una domanda nuova e diversa da quella azionata con il ricorso monitorio, anche nell'ipotesi in cui l'opponente abbia svolto delle mere difese, purché tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene sostanziale della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo; alla necessità della previa formazione di un titolo esecutivo nei casi di procedura di riscossione esattoriale;

In merito alla **rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.p.** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 103/2024 - deposito 22/02/2024 in cui i Giudici di seconde cure hanno stabilito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "*dies a quo*", ossia alla data di notificazione del decreto, sia al "*dies ad quem*", ossia alla data della relativa opposizione, configurandosi un'ipotesi di giudicato interno, rilevabile in ogni stato e grado del processo;

Con riferimento alla **possibilità di utilizzare il contratto di mutuo quale titolo esecutivo** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 537/2024 - deposito 02/08/2024 in cui il Collegio ha sottolineato che Considerata la natura reale del contratto di mutuo, al fine di verificare se possa essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. occorre verificare se si è prodotta la consegna o traditio del bene e che il contratto di mutuo azionato dall'appellata costituiva idoneo titolo esecutivo *ex* art. 474 c.p.c. dal momento che la somma mutuata è immediatamente uscita dalla disponibilità del mutuante con l'erogazione, a nulla rilevando che una parte di essa sia stata impegnata in un deposito infruttifero, visto che tale deposito era comunque intestato al mutuatario e quindi la somma era uscita dalla sfera giuridica dell'istituto bancario; così come si veda Corte d'Appello, sentenza n. 475/2024 - deposito

03/07/2024 in cui la Corte di Appello ha previsto che un contratto di mutuo è utilizzabile quale titolo esecutivo *ex* art. 474 cpc purché, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Con riguardo alla **necessità della previa formazione di un titolo esecutivo nei casi di procedura di riscossione esattoriale** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 698/2024 - deposito 10/10/2024 in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che il mero riferimento contenuto in diverse disposizioni di legge alla possibilità di "riscossione mediante ruolo" non può equivalere tout court ad un esonero dalla preventiva formazione di un titolo esecutivo: se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'ente (pubblico) creditore, se non diversamente previsto dalla legge, dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo, e soltanto successivamente trasmetterlo al concessionario incaricato per la riscossione;

In riferimento alla **notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni** dalla pronuncia si veda Corte d'Appello, sentenza n. 52/2025 - deposito 31/01/2025 in cui i Giudici di secondo grado hanno osservato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale con l'opposizione eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

In merito alla **riforma della sentenza di primo grado che revoca il decreto ingiuntivo opposto** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 110/2025 - deposito 24/02/2025 in cui la Corte di Appello ha statuito che la riforma della sentenza di primo grado che revoca il decreto ingiuntivo opposto non fa risorgere il decreto stesso, ormai definitivamente venuto meno, e pertanto deve essere condannata la debitrice al pagamento in favore dell'opposta dell'importo richiesto, confermando anche spese e compensi della fase monitoria;

Con riguardo alla **caducazione del provvedimento monitorio e alla sua sostituzione da parte della pronuncia di accoglimento dell'opposizione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 75/2025 - deposito 10/02/2025 in cui il Collegio ha affermato che stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato con la conseguenza che va di nuovo disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore del creditore;

In merito al **principio di non dispersione della prova all'interno del procedimento monitorio** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 268/2025 - deposito 05/05/2025 in cui i Giudici di Appello hanno stabilito

che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo – stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso e quello originato dall'opposizione *ex* art. 645 c.p.c. – i documenti allegati al ricorso suddetto e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, c.p.c., seppure non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo e, quindi, non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.